

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

Art. 1

Oggetto del regolamento.

L'organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani si adegua alle disposizioni del presente regolamento, che ha per oggetto:

- a) le modalità per determinare la localizzazione dei cassonetti in cui vengono conferite le frazioni da raccogliere;
- b) il numero e la tipologia dei cassonetti;
- c) la frequenza di raccolta;
- d) la frequenza e le modalità di lavaggio e disinfezione dei cassonetti;
- e) le modalità di conferimento da parte degli utenti;
- f) le sanzioni.

Art. 2

Definizioni.

Nel presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) rifiuti urbani:
 - i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - i rifiuti non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli indicati nel punto precedente, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
 - i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi;
- b) conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono depositati nei cassonetti o negli appositi contenitori da parte del produttore;
- c) raccolta: le operazioni di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- d) trasporto: operazione di movimentazione dei rifiuti dal punto di raccolta al luogo di stoccaggio;
- e) servizio di raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima;
- f) piazzola ecologica: un'area attrezzata destinata al conferimento delle frazioni in appositi contenitori a svuotamento meccanizzato;
- g) frazione organica umida: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani.

Art. 3

Localizzazione dei cassonetti.

La localizzazione dei cassonetti viene determinata dall'ufficio comunale competente, tenendo conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia dell'utenza, anche munita di autoveicolo, che da parte dei veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto.

E' vietato spostare i cassonetti dalle loro collocazioni, in quanto operazione di competenza del solo personale addetto alla raccolta.

Art. 4

Numero e tipologia dei cassonetti

Spetta al Comune, in accordo con l'ente gestore e in relazione alle specifiche esigenze locali, stabilire il

numero e la tipologia dei cassonetti in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere e alla densità abitativa della zona interessata.

I cassonetti sono contrassegnati da un colore distintivo e da adesivi con diciture per ogni frazione di rifiuto oggetto della raccolta differenziata.

Art. 5

Frequenza della raccolta

Il soggetto gestore del servizio di raccolta deve provvedere ad assicurare la raccolta e il trasporto con frequenza tale da rendere sempre possibile il conferimento dei rifiuti da parte dei produttori.

Art. 6

Frequenza e modalità di lavaggio dei cassonetti.

Il soggetto gestore del servizio di raccolta deve provvedere ad assicurare la pulizia dei cassonetti attraverso il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni, effettuato con frequenza almeno mensile nella stagione estiva.

Art. 7

Principi generali di comportamento.

I rifiuti devono essere conferiti e raccolti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

Art. 8

Conferimento presso i cassonetti.

Il conferimento nei cassonetti è regolato dalle seguenti norme:

- a) dopo l'uso gli sportelli devono essere lasciati chiusi;
- b) è vietato introdurre:
 - rifiuti speciali e/o pericolosi;
 - sostanze liquide;
 - materiale acceso o non completamente spento;
 - materiali (metallici e non) che possono causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
 - rifiuti non compatibili con la destinazione specifica indicata dalle diciture;
- c) i rifiuti devono essere confezionati e impilati in modo da evitare la fuoriuscita dai cassonetti e la dispersione nelle aree circostanti;
- d) i materiali voluminosi, e comunque qualsiasi imballo rigido, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro;
- e) i produttori sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.

Art. 9

Conferimento di vetro e lattine

Le campane per la raccolta differenziata di vetro e lattine sono di colore verde.

E' obbligatorio conferire: contenitori in vetro e alluminio, bottiglie, vasetti di marmellate, lattine di bibite, lattine per alimenti, ecc.

E' vietato conferire: contenitori sporchi contenenti residui di frazione organica, manufatti di ceramica, lastre di vetro anche se rotte, metalli ferrosi quali lastre e tondini di ferro, ecc.

Art. 10
Conferimento del verde.

I cassonetti destinati al conferimento del verde sono di colore verde.

E' obbligatorio conferire rifiuti di natura vegetale quali: sfalci e potature di alberi da giardino (con diametro inferiore a 6 cm), potature di siepi, erba, ecc.

E' vietato conferire: tronchi di alberi, sacchi di plastica, ecc.

Art. 11
Conferimento della plastica.

I cassonetti destinati al conferimento della plastica sono di colore bianco.

E' obbligatorio conferire: bottiglie e sacchetti di plastica, imballaggi di cellophane, polietilene, polipropilene, PVC, polistirolo, ecc.

E' vietato conferire: stoviglie di plastica, arredi giardino, manufatti in plastica, giocattoli, materiale elettrico ed elettronico, tubi per irrigazione, ecc.

Art. 12
Conferimento della carta.

I cassonetti destinati al conferimento della carta sono di colore giallo.

E' obbligatorio conferire: imballaggi in carta e cartone, giornali, riviste, Tetra Pak, ecc.

E' vietato conferire carta sporca di cibo o di altre sostanze.

Art. 13
Conferimento dell'umido organico.

I bidoncini per la raccolta dell'umido organico sono di colore marrone.

E' obbligatorio depositare, all'interno di sacchetti di carta o di materiale biodegradabile, rifiuti di natura organica quali: avanzi di cibo cotti, frutta e verdura avariate, piccole potature di piante da appartamento, ecc.

E' vietato conferire: carne cruda, lettiere animali, stoviglie non in materiale biodegradabile, sfalci e potature di alberi da giardino, potature di siepi, erba, sacchetti di plastica, ecc.

Art. 14
Conferimento di materiali non riciclabili.

E' obbligatorio conferire materiali non riciclabili quali: stoviglie di plastica, piccoli manufatti di ceramica, sacchetti per alimenti con interno lucido, pannolini, piccoli giocattoli, ecc.

E' vietato conferire rifiuti ingombranti, rifiuti elettrici ed elettronici, sostanze liquide, pile e batterie, farmaci scaduti e le altre frazioni da differenziare.

Art. 15
Conferimento presso i contenitori.

Il conferimento di pile, farmaci, toner e cartucce per stampanti deve essere effettuato nei contenitori presso i punti di rivendita o il municipio.

Art. 16

Conferimento presso la piazzola ecologica.

Il conferimento dei rifiuti ingombranti deve essere effettuato nelle benne presso la piazzola ecologica, individuata dal Comune mediante convenzione.

Vetro, metalli, legno, verde, plastica, carta, materiali non riciclabili, apparecchiature elettriche ed elettroniche

E' vietata ogni forma particolare di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato.

*Art. 17
Vigilanza.*

Il Servizio di Polizia Municipale assicura la sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti pericolosi.

*Art. 18
Sanzioni*

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dal D.Lgs. 152/2006, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 500,00 €.

L'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in 100,00 € nel caso di rifiuti pericolosi e/o ingombranti.